

REGOLAMENTO (CE) N. 1811/2003 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2003

recante modalità di applicazione della decisione 2003/285/CE del Consiglio, per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli provenienti dalla Repubblica d'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/285/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alle disposizioni della decisione 2003/285/CE, la Comunità si è impegnata a stabilire, per ciascuna campagna di commercializzazione, contingenti tariffari di importazione a dazio zero per il frumento e frumento segalato, farine di frumento o di frumento segalato, semole e semolini di frumento duro, semole e semolini di frumento tenero e agglomerati in forma di pellets di frumento, granturco, sementi di granturco, farina di granturco, semole e semolini di granturco e agglomerati in forma di pellets di granturco originari della Repubblica d'Ungheria.
- (2) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dei prodotti oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è opportuno subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo di importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, previa fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.
- (3) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.
- (4) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli di importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.
- (5) Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003⁽³⁾, per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

- (6) Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli di importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁴⁾.
- (7) Occorre garantire che la Commissione e gli Stati membri si comunichino reciprocamente e rapidamente i quantitativi richiesti e importati.
- (8) Poiché il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria⁽⁵⁾ è stato abrogato con la decisione 2003/285/CE, è opportuno abrogare anche il regolamento (CE) n. 1447/2002 della Commissione⁽⁶⁾, che ne ha stabilito le modalità di applicazione.
- (9) Dato che protocollo di adeguamento approvato con la decisione 2003/285/CE è entrato in vigore il 1° giugno 2003, è necessario che il regolamento che ne stabilisce le modalità di applicazione entri immediatamente in vigore.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni di frumento e di frumento segalato di cui al codice NC 1001, di farine di frumento o di frumento segalato di cui al codice NC 1101, di semole e semolini di frumento duro di cui al codice NC 1103 11 10, di semole e semolini di frumento tenero di cui al codice NC 1103 11 90 e di agglomerati in forma di pellets di frumento di cui al codice NC 1103 20 60 di cui all'allegato I, originari della Repubblica d'Ungheria e che beneficiano di un dazio zero all'importazione nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4779, conformemente alla decisione 2003/285/CE, sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 202 del 9.8.2000, pag. 8.